



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3732 del 2023, proposto da

Gianna Maria Garbelli, in proprio e quale titolare della ditta individuale GMG Production di Gianna Garbelli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vannicelli, presso il cui studio in Roma, via Varrone, 9, ha eletto domicilio;

contro

Ministero della cultura (Direzione generale cinema e audiovisivo; Commissione di esperti produzione e distribuzione), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

Atomic s.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 22.12.2022, con cui il Ministero della cultura (Direzione generale cinema e audiovisivo) ha dichiarato inammissibile la domanda della

ricorrente relativa al documentario “Garbelli On Boxing/A Mani Basse - Armato Solo Di Me Stesso” e per l’effetto l’ha esclusa dalla selezione pubblica per l’ottenimento del contributo di cui al bando 2022, sess. III, per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, ai sensi dell’art. 4 d.m. 31.7.2017, n. 343;

- del d.d. n. 4109 del 20.12.2022 (pubbl. il 22.12.2022), con cui il Ministero della cultura (Direzione generale cinema e audiovisivo) ha approvato la graduatoria della selezione per l’ottenimento del menzionato contributo, e della graduatoria stessa, in cui il documentario della ricorrente risulta tra i progetti non ammissibili;

- per quanto occorrer possa, dei verbali della commissione degli esperti;

- del d.d. n. 628 del 24.2.2022, recante il bando di indizione della menzionata selezione;

- per quanto occorrer possa, del d.m. 4.2.2022, n. 49, recante “Riparto del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2022” e del d.m. 31.7.2017, n. 343, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

nonché per la condanna

dell’amministrazione ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del contributo e a concedere il contributo richiesto, ovvero, in subordine, ad ammetterlo alla selezione con riesame delle candidature e dell’esito della gara e/o alla riedizione della gara stessa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo (v. d.d. n. 4109 del 20.12.2022, all.ti da A a E, elenchi dei "progetti ammessi al contributo"), autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- l'istante provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della parte ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione vada effettuata entro il 28.3.2022, con ulteriore termine sino al 4.4.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 27.6.2023;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO